

PREMESSA

Scopo della presente istruzione operativa è regolamentare l'attività ai fini dell'anticorruzione. Le fonti normative di riferimento sono elencate nell'Istruzione operativa I-FQ-008.



Legge 6 novembre 2012, n 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

PROCEDURA

In applicazione degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, ovvero:

Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'[articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato [articolo 12 della legge n. 241 del 1990](#), di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 128, legge n. 124 del 2017)*
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'[articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#). *(comma così modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 97 del 2016)*
4. è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
 - a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
 - b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
 - c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
 - d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
 - e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
 - f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'[articolo 7](#) e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

E in base all'art. 12 della Legge 241/90.

Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Vengono determinati i criteri per la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, liberalità e sponsorizzazioni.

FINALITÀ

Trieste Trasporti, attraverso la concessione dei benefici, intende favorire in particolare lo sviluppo dei seguenti settori:

- a) politiche sociali, socio-sanitarie ed assistenziali, al fine di prevenire ed eliminare situazioni di disagio e di emarginazione;
- b) attività sportive;
- c) attività educative;
- d) attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi;
- e) attività diverse di impegno civile;
- f) attività di promozione del tessuto economico e dei servizi turistici;
- g) attività di protezione civile;
- h) attività a tutela dell'ambiente e delle specie animali;
- i) iniziative di cooperazione internazionale, solidarietà e pace;
- j) iniziative di promozione delle pari opportunità di genere e dell'affermazione dei diritti individuali;
- k) attività di sostegno per danni da estorsione;
- l) attività di promozione della città;
- m) attività di promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica.

DESTINATARI

La concessione dei benefici può essere disposta a favore:

- a) di enti pubblici e società a partecipazione pubblica per le attività svolte a favore della popolazione del Comune;
- b) di comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che svolgano in modo prevalente attività in favore della popolazione del Comune o iniziative di particolare interesse per la comunità locale, nonché associazioni che pur effettuando normalmente attività per i propri associati, svolgano attività che siano anch'esse di particolare interesse per la comunità locale;
- c) di persone fisiche e associate;
- d) cooperative e gruppi culturali, sportivi e ricreativi.

MODALITA' DI ACCESSO

Le domande dovranno essere presentate almeno 60 giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle iniziative, tempistiche che potranno variare in funzione della natura della

sovvenzione e dell'iniziativa oggetto di riconoscimento della stessa. Trieste Trasporti si riserva in ogni caso di valutare l'accoglimento delle domande presentate senza il rispetto del termine sopra indicato.

Particolare attenzione è dedicata alle associazioni culturali, di volontariato e Onlus ufficialmente riconosciute e nel rispetto del budget annuale per le sponsorizzazioni ed erogazioni liberali.

Le richieste dovranno contenere una descrizione dettagliata dell'attività da realizzare, oltre agli elementi utili a valutarne lo scopo e la coerenza con le finalità ed i destinatari sopra definiti.

Una volta vagliata dal Presidente e deciso di accogliere la richiesta, si formalizza o un contratto di sponsorizzazione o una lettera per l'erogazione liberale.

Nel contratto di sponsorizzazione viene esplicitato l'impegno della controparte di presentare tutto il materiale, cartaceo o digitale, da cui si evince che i servizi offerti da Trieste Trasporti sono stati promossi mediante, per es. "l'apposizione del logo sul materiale predisposto per l'evento".

Per l'erogazione liberale è sufficiente una richiesta dettagliata dell'attività da realizzare, oltre agli elementi utili a valutarne lo scopo e la coerenza con le finalità ed i destinatari sopra definiti e lettera di accoglimento a firma del Presidente.

SPONSORIZZAZIONI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE

Si definiscono "sponsorizzazioni" le attività attraverso le quali Trieste Trasporti con contributo economico o supporto di altro genere, associa la sua immagine o promuove i suoi servizi all'interno di un evento, di una manifestazione o altre attività.

Sono assegnate secondo i criteri di seguito indicati.

1. Coerenza con l'oggetto sociale di Trieste Trasporti;
2. linearità con le proprie strategie comunicative e di posizionamento d'immagine;
3. Disponibilità all'interno del bilancio di previsione.

Al fine di garantire l'efficacia degli interventi e la proporzionalità di ritorno d'immagine all'entità della sponsorizzazione, vi è l'obbligo per il soggetto beneficiario di documentare, sia preventivamente che a consuntivo, l'utilizzazione e pubblicazione del logo societario (o di quanto concordato).

LIBERALITÀ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE

Si definiscono "liberalità" le erogazioni per attività o interventi di particolare rilevanza sociale e culturale attivati da istituzioni, enti, organismi pubblici e privati e associazioni del volontariato operanti nei territori comunali. Le liberalità non sono strettamente legate ad un ritorno di immagine o altra utilità per la società che l'ha effettuata.

Trieste Trasporti valuterà i programmi, le attività e le iniziative proposte dal soggetto istante sulla base dei seguenti criteri:

1. rappresentatività del soggetto destinatario della elargizione con riferimento alla dimensione quantitativa degli interessi rappresentati;
2. rilevanza territoriale, con particolare riferimento a iniziative ricadenti sul territorio servito da Trieste Trasporti;
3. finalità sociale, benefica, culturale, sportiva, promozione e prevenzione sulla salute e sicurezza.

MODALITÀ PER IL PAGAMENTO

Per le sponsorizzazioni il pagamento è regolato da apposito contratto e avviene, a conclusione dell'iniziativa, su presentazione di regolare fattura; nel caso delle erogazioni liberali, il pagamento avviene successivamente all'invio della lettera decretante la concessione del beneficio.

REVOCA DEL BENEFICIO

I soggetti assegnatari decadono dal beneficio nelle ipotesi sottoindicate:

1. Mancata realizzazione dell'iniziativa, o modifica del programma della stessa, per cui era stato assegnato il beneficio;
2. Mancata presentazione della documentazione attestante la promozione dei servizi di TPL offerti da Trieste Trasporti.